



{ SENZA FILTRO

Rubrica impertinente di **PENSIERI IRRIVERENTI**

Le ritenute fiscali e l'appalto: CONTINUAVANO A CHIAMARLO PRESTILEGISLATORE

“Ehi, guarda che fanno quei trogloditi
È lo spettacolo più bizzarro ...
C'è vita su Marte?”

(David Bowie, *Life on Mars?*)

Chi ha la gentilezza di seguire questa Rivista – e, in essa, anche questa modesta rubrica – conosce già il termine “pre-stilegislatore”, di cui abbiamo ampiamente parlato¹. Con questo neologismo, che fonde i termini di legislatore e prestigiatore (di cui il primo descrive la funzione in sé, il secondo il come questa funzione è molto spesso esercitata) indichiamo il confezionatore di norme che con un minimo di buonsenso andrebbero catalogate sotto la voce “sproloqui da dipendenza” e che invece compaiono, negli atti del nostro Parlamento e, come se ciò non fosse già abbastanza vergognoso e ridicolo, successivamente anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il termine nasce dallo stupore, non di rado seguito da un senso di smarrimento e successivamente da una spontanea e giustificata irritazione, che consegue alla lettura di siffatti sproloqui diventati norma, le cui colpe vanno tuttavia suddivise: un 70/80% all'ideatore, la restante percentuale a tutti gli altri partecipanti al consesso normativo, che invece di prendere sottobraccio lo sventurato ideatore dicendogli teneramente “vai a casa e riposati” (oppure, “fatti curare, ma da qualcuno bravo”) ne approvano l'idea

bislacca, ma così bislacca che sarebbe poco giustificabile anche se a partorirla fosse stato un extraterrestre². In particolare, il pre-stilegislatore cade in un senso di *trance* mistica con cui crede possibile risolvere per magia problemi complessi con un paio di formule esoteriche (a cui lo sprovveduto dà la funzione di norme), esattamente come fosse un maghetto di fiabe o saghe che si raccontano ai bambini. Con un'urticante particolarità: che le formule in questione, invece di recitare vocaboli senza senso come *magicabula*, *abracadabra* etc. etc. stabiliscono procedure burocratiche che fanno rimpiangere il *nonsense* dei predetti vocaboli.

Credete che stiamo esagerando? Niente affatto (purtroppo). Prendiamo l'art. 4 del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, pomposamente definito “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (notate che già l'utilizzo di termini quali “urgent”, “esigenze”, “indifferibili”, suggerisce il senso di qualcosa che potrebbe essere stato generato sotto sindrome di astinenza). Non avremmo lo spazio ed il tempo per dire tutto quello che ne pensiamo, così peschiamo esemplificativamente l'art. 4 del predetto decreto ove si ►

1. Cfr. “L'ultima follia del pre-stilegislatore: la proposta di legge per disciplinare il pagamento delle retribuzioni” nel numero di Sintesi, maggio 2017, pag. 22.

2. Solo per mera giustizia, dobbiamo annotare che la caratteristica non appartiene a questo o quel Governo, o a questa

o quell'altra forza politica, ma è democraticamente diffusa, tanto che qualcuno sta sostenendo scientificamente l'esistenza di un “morbo da pre-stilegislatore”, una specie di infezione virale che infetterebbe indiscriminatamente numerosi malcapitati seduti sugli scranni della politica.





stabiliscono disposizioni in tema di “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”.

Come sapete, il datore di lavoro fa da sostituto di imposta per il lavoratore, a cui trattiene le imposte calcolate su quanto corrisposto a titolo di retribuzione, le versa mensilmente e rilascia al lavoratore una certificazione a fine anno (CU), seguita da un rendiconto a fine di ogni anno (Mod. 770) in cui espone il lavoro da esattore a cui lo Stato lo costringe. Detto così sembra una cosa facile, tuttavia gli addetti ai lavori sanno che razza di complicazioni stanno dietro a questo meccanismo (conguagli, detrazioni, deduzioni, dichiarazioni, eccezioni, ricevute, crediti-debiti da 730 e altre amenità).

Come sapete, inoltre, i committenti di un lavoro in appalto – a scopo di presidio della regolarità degli adempimenti per i lavoratori impiegati dall'appaltatore – sono gravati da una responsabilità solidale (art. 29, co. 2 del D.lgs. n. 276/03) per le retribuzioni ed i contributi che l'appaltatore dovrebbe versare; responsabilità in solido vuol dire che in caso di inadempienza o se c'è qualcosa che non va, il committente può essere interpellato *direttamente* dagli eventuali creditori (dipendenti o Enti previdenziali) per la soddisfazione di quanto spettante. Con una serie di norme, sempre modificate e dal 2014 abrogate (per l'obiettivo complessità di determinazione), questa responsabilità era estesa anche a Iva e ritenute fiscali. Sennonché le catene di esternalizzazione (quante volte l'abbiamo denunciato anche su questa Rivista?) non sono tutte virtuose e da una parte o dall'altra (in questo caso gli oneri fiscali) qualcuno “lascia andare qualche versamento”; mica roba da poco, intendiamoci. Anche senza avere dati precisi, una “stretta” su determinati soggetti, oltre al ripristino di una corretta concorrenza sul mercato, porterebbe probabilmente nelle casse statali somme sufficienti ad evitare Finanziarie strappalacrime.

Ma qui che ti inventa, il prestilegislatore? In

un vortice di catarsi burocratica elabora quanto segue: entro l'11 di ogni mese (cioè 5 giorni prima della normale scadenza) ogni appaltatore dovrà comunicare a ciascun committente via Pec un elenco dei lavoratori impiegati in quel mese nell'appalto e le ore ivi impiegate, l'ammontare della relativa retribuzione corrisposta afferente l'appalto, le ritenute fiscali relative a quel pezzo di retribuzione. Non solo: dovrà corrispondere per bonifico al committente i soldi corrispondenti all'importo delle ritenute, cosicché le stesse potranno essere versate dal committente, con una delega speciale i cui dati gli verranno forniti dall'appaltatore; il committente poi darà evidenza all'appaltatore dei versamenti eseguiti. In un rigurgito di pietà, il prestilegislatore ha previsto che in luogo del versamento dall'appaltatore al committente, l'appaltatore possa chiedere che il committente defalchi le somme che deve versare da quanto dovuto per l'appalto. Se l'appaltatore è un'impresa consolidata o mastodontica (in attività da almeno 5 anni o con versamenti nel conto fiscale per almeno 2 milioni di euro) può evitare tutta questa obbrobriosa manfrina se, e solo se, risulta non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti per importi superiori ad euro 50.000. Quest'ultima cosa deve però essere certificata da Agenzia delle Entrate con modalità telematiche – ovviamente da stabilirsi – che a prima vista sembrano una riedizione del soppresso, e mai compianto, DURT (no, non è la definizione onomatopeica di un rutto all'*Oktoberfest*, ma l'acronimo di Documento Unico di Regolarità Tributaria, un altro documento fra l'inutile ed il dannoso di quelli inventati dal burocrate italiota).

Tutto chiaro? (se sì, beati voi). Ma proviamo ad esemplificare. Con un caso semplice. Poniamo un'impresa di pulizia attiva da tre anni e con 10 dipendenti che fanno le pulizie a due a due in 12 uffici diversi. Oggi l'impresa incarica il consulente di elaborare le paghe e l'F24, con cui paga mensilmente contribuzione e ritenute. Se proprio qualcu- ➤



no ha necessità di verificare se sta pagando tutto, si fa dare copia dell’F24 quietanzato (questo non è un controllo sufficiente a stare tranquilli, tuttavia – osserviamo – non lo è nemmeno la parcellizzazione del medesimo F24 prevista dal prestilegislatore del momento). Invece, all’entrata in vigore di questa norma (il mattacchione prestilegislatore lo prevede da gennaio 2020, d’altronde ... anno bisesto, anno funesto) l’impresa in questione dovrà spezzettare le retribuzioni dei dieci dipendenti in tante piccole parti a seconda di quante ore saranno state fatte presso l’uno o l’altro committente (10 x 12 fanno 120 pezzettini), riunire queste piccole tessere per formare il mosaico spettante a ciascun committente, pagare a ciascuno dei dodici committenti il risultante del rispettivo mosaico, inviandogli nel contempo via Pec un gioioso prospetto di calcolo e le modalità di versamento per far capire allo Stato che si sta adempiendo ad un obbligo in seconda battuta. Si suppone che a sua volta ciò corrisponda ad una comunicazione di ritorno con cui ciascun committente confermerà l’avvenuto pagamento. Facciamo pertanto due calcoli: 12 F24 anziché 1 e circa altri 150/160 adempimenti mensili (fra comunicazioni di andata e ritorno, calcoli e certificazioni) anziché 1 (sempre lo stesso F24). Non c’è che dire, una gran bella semplificazione ...

Unicamente per non invogliare qualche lettore alla comprensibile insurrezione che ne scaturirebbe, risparmiamo tutta una serie di ulteriori considerazioni sul tema (tipo: come si spezzetteranno le ritenute su ciascun committente visto che l’aliquota fiscale è progressiva? chi certificherà cosa a fine anno?) e anche una serie di ulteriori lucchetti burocratici, gravi e pesanti, sparsi qua e là nella norma.

Facciamo una precisazione: con una certa confidenza nella Provvidenza divina, confidiamo che qualcuno si renderà conto prima o poi dello scempio logico della norma sopra commentata e provvederà ad archiviarla. Ma questo non vale. Perché la norma, come dicevamo all’inizio, è legge, sia pure

sotto forma di decreto legge. Quindi c’è qualche scellerato che l’ha pensata e ci ha creduto fino a farla diventare norma di legge, qualcuno che, tra l’altro, “ci ha fatto conto” illudendosi di sistemare anche in tal modo le finanze poco prosperose del Paese. Pertanto, a questo punto vorremmo dare qualche consiglio di metodo al prestilegislatore su come rapportarsi alla legge (confidando che almeno sappia leggere: comunque, per farci capire useremo, al contrario suo, un linguaggio semplice).

Consiglio n. 1:

una legge non è un *brainstorming*.

Quando ci si riunisce per impostare qualcosa, capita a tutti di condividere idee balzane accostate a trovate geniali; lo scopo della riunione è pertanto quello di dividere le une dalle altre, prendere ciò che affiora di buono e scartare tutto il resto; il tutto *prima* di passare alla fase operativa/applicativa. Ma scambiare la legge con la fase del *brainstorming* non si può, non si deve fare. Detto in altri termini, non si può emanare un decreto-legge e poi passare giorni e giorni ad emendare questo e quello (sulle autovetture aziendali siamo alla terza o quarta versione ipotetica) semplicemente quando qualcuno ti fa notare che hai sparato c... onclusioni affrettate.

Consiglio n. 2:

una legge non è uno *spot* elettorale o un manifesto politico.

Una legge non deve far contenti i tuoi elettori o permetterti di farti bello sui *social media* con annunci improbabili. Una legge non è, nemmeno, un afflato ideale o uno slancio mistico, è qualcosa che il giorno dopo le persone devono applicare e rispettare. Se è fatta male, sia pure con le migliori intenzioni (nel caso in questione dovremmo dire: “se è una pura fetenza”), non risolve nulla e complica la vita a tutti.

Consiglio n. 3:

una legge non è come il *geomag*. Sapete tutti cos’è il *geomag*, vero? È quel fa- ➤





moso gioco fatto da piccole barrette magnetiche colorate che messe sapientemente insieme con delle sfere metalliche compongono costruzioni anche meravigliose (ci ho visto riprodurre, da giocatori esperti, la Torre di Pisa e il Duomo di Milano). Il *geomag* aveva uno slogan pubblicitario accattivante: “se puoi pensarlo, puoi farlo”. Ecco, una legge non funziona come il *geomag*, non basta pensarla (anche se già uno sforzo intellettuale un po’ più sostenuto sarebbe auspicabile), bisogna considerare la sua applicazione concreta, le ricadute pratiche e giuridiche. So che apprendendo ciò diversi prestilegislatori rimarranno sorpresi, forse un po’ delusi o forse anche rattristati, imbarcando il labbro inferiore a mo’ di mestolino come i bambini corrucciati. Non perdetevi d’animo, cari prestilegislatori, già avete scoperto che il topino dei denti non esiste (opss... lo sapete, vero?) e che le fate sono invenzioni di fantasia, potete farcela anche stavolta.

Consiglio n. 4: il DUCL

No, no, tranquilli, non è qualche altra mostruosità burosaurica. Proponiamo semplicemente che chiunque voglia fare il legislatore sia dotato, anticipatamente, di un Documento Unico di Capacità Legislativa che attesti la sua capacità di legiferare convenientemente e

di conoscere la materia di cui tratta. Niente DUCL, niente norma, neanche una proposta, neanche un disegnano di legge, nemmeno un piccolo, mefitico comma.

Dareste il DUCL, affezionati lettori, a chi ha scritto le illuminate disposizioni sopra descritte?

Oddio, se quanto sopra vi sembra troppo ardito, su siffatte norme il DUCL potrebbe anche essere l’acronimo di Domandare Umilmente ai Consulenti del Lavoro. Prima, mi raccomando. Siamo brave persone e abbiamo a cuore il Paese, un consiglio non lo neghiamo a nessuno (vedi la rubrica che segue, “Una proposta al mese”).

Insomma, caro presty (ormai ci frequentiamo da tempo, permettimi di chiamarti con questo affettuoso nomignolo) impara, ti prego, o prova a seguire questi pochi consigli e altri semplici principi (si trovano in un libriccino tanto carino chiamato “Costituzione”, ci sono pochissime figure ma ce la puoi fare). Per il bene tuo e di tutti noi.

Così magari la prossima volta ci troveremo di fronte ad un vero e dignitoso decreto e non ad un decretino³ o, per cercare la rima con il primo appellativo che ci verrebbe in mente di rivolgere alle qualità dell’estensore, ad un decretone.

3. Per il latinisti, la parola può anche essere convenientemente letta dividendo la prima sillaba dalle altre: *De cretino*.